

Competenza per territorio - eccezione di incompetenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30836 del 02/12/2024 (Rv. 672923-01)

Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituenti o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30836 del 02/12/2024 (Rv. 672923-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183